



Comune di San Rufo
Provincia di Salerno

Via Roma 84030 San Rufo (SA)/0975/93513 (Fax) 0975/395243
C.F. 83002540652 P.IVA 00637690652

Web: <http://www.comune.sanrufo.sa.it/> - Email: prot.sanrufo@asmepec.it

Regolamento

PER L' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco Tierno

IL SINDACO
sig. Marmo Michele

Approvato con delibera consiliare n. 5 del 24 giugno 2015

Pubblicato all'albo pretorio dal __ al _____

Entrato in vigore il

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nel rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **Definizione e presupposti del tributo.** - Ai fini della disciplina dell'imposta si intende per pubblicità la diffusione di messaggi attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile allo scopo di promuovere la domanda di beni e/o servizi ovvero di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. La divulgazione di tali messaggi deve avvenire, quindi, nell'ambito dell'esercizio di una attività economica (*art. 5 D.Lgs. 507/93*).
3. **Campo di applicazione.** - L'imposta si applica alla sola pubblicità esterna vale a dire ad ogni forma di pubblicità diversa da quella editoriale, radiofonica e televisiva (*Risol. Finanze 29 luglio 1996, n. 169/E*).
4. **Soggetto passivo e soggetto debitore di imposta.** - L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua o produce o vende beni e servizi ovvero si avvantaggia del relativo messaggio promozionale (*art. 6 D.Lgs. 507/93*).
5. **Base imponibile.** - L'imposta si applica in relazione alla superficie della minima figura geometrica piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti e non è possibile estendere il tributo a strutture di semplice supporto strumentale prive di qualsivoglia contenuto pubblicitario (*art. 7 D.Lgs. 507/93*).
Non sono assoggettate alla imposizione i mezzi pubblicitari aventi una superficie inferiore a cmq 300 (trecento centimetri quadrati). Le superfici inferiori a mezzo metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Le superfici frazioni di un metro quadrato oltre al primo si arrotondano al mezzo metro quadrato (*esempio: 1,4 mq si arrotonda ad 1,5 mq; 1,7 mq si arrotonda a 2 mq*).
Nel caso in cui vi siano più mezzi pubblicitari esposti sulle varie facciate dello stesso esercizio commerciale, privi di connessione logica e letterale fra loro, la superficie esistente fra un mezzo pubblicitario e l'altro non va sottoposta a tassazione (*Risol. Agenz. Entrate 6 marzo 2002, n. 2*).
6. **Mezzi pubblicitari polifacciali:** Ai fini della determinazione dell'imposta le superfici devono essere considerate separatamente qualora tali mezzi non siano destinati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio.
7. **Pubblicità di dimensioni volumetriche anche su supporti gonfiabili:** l'imposta è calcolata considerando la superficie che risulta dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario (*Risol. Finanze 26 luglio 1996, n. 170/E*);
8. **Festoni, bandierine e simili:** quando il messaggio è unico l'imposta è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui il messaggio stesso è circoscritto, indipendentemente dalla superficie impiegata che contiene le immagini. Per le pellicole adesive apposte sulle vetrine, la vetrina stessa non può essere considerata come mezzo pubblicitario (*Risol. Finanze 18 dicembre 1997, n. 231/E*).
9. **Presenza di più mezzi pubblicitari sulle facciate del medesimo esercizio commerciale:** la superficie da sottoporre a tassazione è solo quella in cui è compreso il mezzo pubblicitario, che ha, in pratica, una continuità logica e letterale (es. marchio e denominazione dell'esercizio commerciale) e non anche quella dei relativi supporti in muratura od in altro materiale. Le varie insegne esposte sulle facciate del medesimo esercizio commerciale, pertanto, vanno considerate, ai fini del computo della superficie, separatamente non trovando applicazione in tal caso il comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. 507/93 (*Risol. Finanze 6 marzo 2003, n. 2 /DPF, Risol. Finanze 18 dicembre 1997, n. 231/E e Cassaz. Sez. Trib. sent. Del 15.05.2002, n. 7031*);
10. **Cartellonistica stradale:** nel caso in cui lo spazio destinato al mezzo pubblicitario sia circoscritto da cornice di natura stabile, ai fini del calcolo dell'imposta si dovrà tenere conto della sola superficie occupata dal pannello contenente il messaggio.
11. **Locandine esposte in locali pubblici:** in caso di esposizione in vetrine o all'interno dei locali aperti al pubblico di locandine pubblicitarie, l'imposta deve essere calcolata sulla superficie della locandina stessa in considerazione della sua autonomia e funzionalità e non sui singoli

annunci pubblicitari in essa contenuti.

Art. 2 Pubblicità ordinaria

1. E' la pubblicità realizzata attraverso le insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, segni orizzontali reclamistici, con impianti pubblicitari di servizio o con altri impianti di pubblicità e propaganda.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 16.02.2002 la tariffa base per la pubblicità ordinaria per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni anno solare è pari ad **Eur. 11,36** (*Tariffa prevista per Comuni di Classe V ovvero per i Comuni fino a 10.000 abitanti*). Qualora la durata della pubblicità ordinaria non sia superiore a mesi tre si applica per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari ad 1/10 della tariffa base (ovvero € 1,14 per mq per mese o frazione per un massimo, per un periodo pari a tre mesi, di € 3,42 al mq).
3. La disciplina e le tariffe dell' imposta sulla pubblicità ordinaria si applica anche per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. In tal caso il tributo va commisurato alla superficie complessiva degli impianti utilizzati e non di ciascun manifesto od altro mezzo esposto (*Risol. Finanze 3 luglio 1997, n. 152; Risol. Finanze 7 giugno 1995, n. 158; Legge n. 388/2000; Circ. Finanze del 12 aprile 2001, n.5; Circ. Finanze del 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Risol. Finanze 22 ottobre 1994, n.p. 7/5599*).
4. La disciplina di cui ai precedenti comma si applica anche per pubblicità realizzata mediante sistema telematico con monitor (*Risol. Finanze 8 giugno 1998, n. 53*).

Art. 3 Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno dei veicoli in genere adibiti ad uso pubblico o privato (autobus ecc.) è considerata ordinaria e quindi soggetta alla relativa tariffa di imposta (art. 13 D.Lgs. 507/93). Nel caso in cui la pubblicità sia visibile dall'esterno si applica la maggiorazione del 50% per le superfici comprese tra i 5,5 mq e gli 8,5 mq e del 100% per le superfici eccedenti gli 8,5 mq. L'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per i veicoli adibiti ad uso pubblico mentre per quelli destinati ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune nel quale il soggetto proprietario dei veicoli ha la residenza anagrafica o la sede.
2. Sono fatte salve le norme in materia di veicoli usati esclusivamente a scopo di pubblicità recate dal Codice della Strada e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.
3. Se la pubblicità è effettuata con mezzi adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è ripartita nella misura ridotta del 50% tra i comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
4. Per la pubblicità effettuata con veicoli adibiti a trasporto proprio di persone e/o cose dell'azienda (c.d. trasporto per conto proprio) il tributo è dovuto per ogni anno o frazione di anno al Comune dove l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ha la sede o anche il domicilio dei mandatarî o agenti od altri rappresentanti della stessa che, alla data del primo gennaio o alla data di immatricolazione del veicolo, hanno in dotazione i veicoli stessi.
5. Non è assoggettata ad imposizione la semplice indicazione del soggetto (ditta, ragione sociale, denominazione sociale, eventualmente accompagnata dal marchio o dall'emblema, ed il relativo indirizzo) quando questa sia apposta sul mezzo di trasporto non più di due volte e per una superficie non superiore a mezzo metro quadrato per ciascuna delle due iscrizioni.
6. L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione della impresa e dell'indirizzo della medesima che effettua l'attività di trasporto apposta sui veicoli integralmente di proprietà dell'impresa medesima, utilizzati per il trasporto, anche per conto di terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (art. 13 D.Lgs. 507/93).
7. L'imposta si applica, indipendentemente dalla classe che occupa il Comune impositore, tenendo conto della portata dei veicoli in base alla seguente tariffa:

 autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	—————>	Eur. 74,37;
 autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	—————>	Eur. 49,58;

✚ **motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie** ———▶ **Eur. 24,79.**
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Art. 4

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. La pubblicità **effettuata per conto altrui** con pannelli luminosi e proiezioni anche se intermittenti è assoggettata all' imposta con applicazione di una tariffa pari ad **Eur. 33,05** per ciascun metro quadrato di superficie effettivamente adibita a proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno a prescindere dal numero di avvisi e messaggi che vengono eseguiti o dal numero di soggetti cui essi si riferiscono.
2. Per le pubblicità di durata inferiore a tre mesi la tariffa è ridotta ad 1\10 e si applica per ogni mese o frazione.
3. Nel caso di **pubblicità effettuata per conto proprio** la tariffa di imposta è ridotta del 50%.
4. Per la pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico la tariffa è pari ad **Eur. 2,07** per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita a proiezione. Qualora tale tipologia di pubblicità abbia una durata superiore a 30 giorni per il periodo successivo a tale termine si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 5

Maggiorazioni di imposta

1. La tariffa di imposta è maggiorata del 100% nel caso in cui sia la pubblicità ordinaria che quella realizzata con veicoli vengano effettuate in forma luminosa o illuminata.
2. Nel caso in cui si verificano ipotesi di pubblicità ordinaria con superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 mq la tariffa base dell' imposta deve essere maggiorata del 50% mentre se la superficie è superiore agli 8,5 mq la maggiorazione della tariffa base dovrà essere pari al 100%.

Art. 6

Pubblicità varia

1. Per la **pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari** che attraversano strade e piazze l' imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per periodi di esposizione di 15 giorni o frazione applicando una tariffa pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Gli stendardi, cartelli, striscioni e locandine collocati su pali della pubblica illuminazione o su beni comunque della pubblica amministrazione, sono assoggettati all' imposta comunale sulla pubblicità per anno solare e non per periodi di 15 giorni (*Risol. Finanze 6 giugno 2000, n. 83/E*).
3. Per la **pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili** attraverso scritte, striscioni, disegni, lancio di manifestini o oggetti, l' imposta è dovuta qualora la pubblicità venga effettuata sullo spazio sovrastante il territorio comunale anche se l' aeromobile recante la scritta, lo striscione od il disegno è semplicemente in transito. In tal caso l' imposta viene corrisposta per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, applicando una tariffa pari ad **Eur. 49,58**. Tale tariffa viene ridotta della metà per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili.
4. Per la **pubblicità effettuata in forma ambulante** effettuata mediante veicoli o personale che distribuisce a mano manifestini o altro materiale pubblicitario (c.d. attività di volantaggio) si applica una tariffa di imposta pari ad **Eur. 2,07** per ciascuna persona impiegata in detta attività e per ciascun giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la **pubblicità sonora** realizzata con uso di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa di imposta da applicare è pari ad **Eur. 6,20** per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione di giorno. La medesima tariffa viene applicata per la **pubblicità fonica** realizzata a mezzo di veicoli nel rispetto delle disposizioni recate dal codice della strada e dai relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione ovvero delle prescritte autorizzazioni di legge (*Risol.*

Art. 7

Insegne di esercizio e insegne di edicole

1. L'insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, comprensiva eventualmente da simboli, emblemi o marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle filiali, pertinenze accessorie della stessa (art. 47 DPR 495/1992) avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica (art. 2-bis L. n.75/ 2002 ex DL n. 13/2002, Circ. Finanze Dip.Politiche Fiscali del 3 maggio 2002, n. 3).
2. Sono esenti dalla imposta sulla pubblicità le insegne di esercizio che abbiano una superficie complessiva non superiore a 5 mq (art. 2-bis L. n.75/ 2002 ex DL n. 13/2002, Circ. Finanze Dip.Politiche Fiscali del 3 maggio 2002, n. 3). L'esenzione in discorso, pertanto, va applicata all'insegna, od a una pluralità di esse, apposte su ognuno dei locali ove si svolge l'attività economica, a nulla rilevando che una stessa azienda operi attraverso una pluralità di sedi o filiali sul territorio dello stesso ente locale (Risoluzione n. 2/DF Min. Econ. e Fin. Direzione Federalismo Fiscale, prot. 4678/2009 del 24.04.2009).
3. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie (art. 2-bis L. n.75/ 2002 ex DL n. 13/2002, Circ. Finanze Dip.Politiche Fiscali del 3 maggio 2002, n. 3).
4. Nel caso di due o più insegne di esercizio l'esenzione di imposta riconosciuta per superfici complessive fino a 5 mq opera qualora la superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici delle singole insegne di esercizio non sia superiore a detto limite (art. 2-bis L. n.75/ 2002 ex DL n. 13/2002, Circ. Finanze Dip.Politiche Fiscali del 3 maggio 2002, n. 3).
5. Il predetto regime di esenzione non opera per le cosiddette "preinsegne" (Circ. Finanze Dip. Politiche Fiscali del 3 maggio 2002, n. 3, n.p. 14725).
6. Non sono soggette ad imposta le insegne che pubblicizzano il nome della testata della stampa quotidiana o periodica purchè collocate sulle facciate esterne delle edicole, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita di tali articoli (Risol. Finanze 30 dicembre 1995, n. 289/E, n.p. 7/5528).

Art. 8

Esenzioni e riduzioni di imposta

1. A norma dell'art. 17 del D.Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità:
 - a) le forme pubblicitarie comunque realizzate all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, quando si riferiscano all'attività esercitata negli stessi locali, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascun ingresso o per ciascuna vetrina;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali o nelle immediate vicinanze, aventi per oggetto comunicazioni riguardanti le attività esercitate nei locali stessi, che non abbiano una superficie superiore al mezzo metro quadrato;
 - c) gli avvisi afferenti la locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purchè abbiano una superficie ad $\frac{1}{4}$ di metro quadrato (2.500 cmq);
 - d) i mezzi pubblicitari collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo o programmazione;
 - e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non abbiano una superficie superiore a mezzo metro quadrato (es. scritte per la individuazione delle postazioni telefoniche o per la individuazione di uffici postali o di uffici appartenenti alle forze dell'ordine o uffici sanitari ed uffici pubblici in genere);
 - f) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposti all'interno o sulle facciate delle edicole e dei negozi stessi.
 - g) i messaggi contenuti in cartelli e pannelli, anche se bifacciali e/o luminosi, esposti presso le aree di rifornimento di carburante qualora gli stessi si sostanzino in semplici comunicazioni al pubblico e siano privi di contenuto pubblicitario (Risol. Finanze del 30 luglio 1997, n. 173/E);

- h) i segnali di indicazione, ovvero i segnali destinati a fornire agli utenti della strada le informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione e per la individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali qualora tali segnali abbiano le caratteristiche ed i requisiti conformi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale (*Risol. Finanze del 2 novembre 1995, n. 48/E e Risol. Finanze del 1 gennaio 1996, n. 48/E*);
 - i) i cartelli informativi delle frequenze "Radio – RAI" situati lungo le strade (*Risol. Finanze del 7 ottobre 1998, n. 161/E*);
 - j) i messaggi di propaganda elettorale in quanto non afferenti una attività di tipo economico (*Risol. Finanze del 18 febbraio 1994, n.p. 7/229*);
 - k) la pubblicità realizzata a mezzo radio e televisioni, sia pubbliche che private, poiché non prettamente localizzabile nell'ambito del territorio comunale (*Risol. Finanze del 20 maggio 1976, n. 3/3527*);
 - l) i messaggi relativi ad annunci funebri salvo quanto previsto in materia di diritti sulle pubbliche affissioni;
 - m) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
 - n) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - o) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per espressa disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo impiegato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato;
 - p) per la pubblicità effettuata a mezzo insegne contenenti il marchio ed il logo del CONI e la dicitura "Scommesse Sportive" di superficie fino a mezzo metro quadrato esposte nelle agenzie concessionarie dello stesso CONI (*Risol. Finanze 12 settembre 2000, n. 139*).
2. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 507/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta comunale sulla pubblicità è ridotta in misura fissa del 50% nei seguenti casi:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità effettuata dai partiti ed associazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate da chiunque con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali ;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per la pubblicità effettuata da società sportive per conto proprio e non per pubblicizzazione di marchi e/o prodotti di terzi (*Risol. Finanze del 30 dicembre 1995, n. 290/E, n.p. 7/3559*);
 - e) per la pubblicità effettuata da enti lucrativi qualora gli stessi pubblicizzino manifestazioni dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) (*Risol. Finanze del 30 dicembre 1995, n. 288/E, n.p. 7/7643*);
3. Ai fini del riconoscimento del beneficio della riduzione di imposta alla metà è necessario che il messaggio diffuso e divulgato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, non goda della sponsorizzazione, del patrocinio o di altra forma di partecipazione da parte di soggetti esercenti attività lucrative (o commerciali) e che il messaggio, per quanto concerne i soggetti che **comunque** pongano in essere attività commerciali, si riferisca ad attività che oggettivamente non siano volte al conseguimento di un lucro sia diretto che indiretto, - intendendosi per scopo di lucro qualsiasi vantaggio di ordine patrimoniale consistente non solo in un guadagno economico ma anche in una economia di spesa -, ad eccezione di quanto previsto alla *lett. e)* del precedente comma.

Art. 9

Dichiarazione – Pagamento – Riscossione

1. Il soggetto passivo di imposta deve, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/93, presentare al Comune, prima di dare inizio alla pubblicità, apposita dichiarazione redatta sul modello di cui all' allegato A predisposto e disponibile gratuitamente presso l'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni del comune gratuitamente.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità dando così luogo ad una nuova o diversa imposizione con conseguenza di procedere ad eventuale conguaglio fra quanto dovuto in base alla dichiarazione di variazione e quanto pagato per lo stesso periodo di riferimento.
3. Per la pubblicità annuale la dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre che non

siano sopraggiunti elementi che modifichino la soggettività, i presupposti, la base imponibile e l'ammontare del tributo dovuto. La proroga automatica si rende applicabile solo se negli anni successivi il contribuente effettui il pagamento dell'imposta entro il 31 gennaio (o entro i 30 giorni successivi) evidenziando quindi la volontà di proseguire la esposizione pubblicitaria (*Risol. Finanze del 24 ottobre 1995, n. 254/E*).

4. Il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato in unica soluzione esclusivamente a mezzo versamento del C/C postale intestato al Comune di San Rufo (SA) – Servizio di Tesoreria Comunale, recante la causale *“Imposta Comunale sulla Pubblicità per l'anno 200x oppure per il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa”*, in tal caso l'attestazione di versamento deve essere allegata alla dichiarazione laddove prescritta.
5. L'imposta dovuta per la pubblicità condotta in forma ambulante può essere pagata direttamente presso l'ufficio dell'Ente che rilascerà apposita quietanza di versamento.

Art. 10

Norme particolari in materia di diritti sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune per la affissione di manifesti da qualsiasi materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociali o comunque prive di rilevanza economica o commerciale.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del corrispettivo a copertura del costo medio del servizio reso dall'Ente, è dovuto al Comune in solido dal soggetto che richiede il servizio e dal soggetto nell'interesse del quale il servizio stesso viene richiesto.
3. Non si accettano commissioni per affissioni superiori a 20 fogli di dimensioni fino a cm 100 x 70 per ciascuna tornata per cui la maggiorazione del 50% della tariffa opera automaticamente.
4. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto, per ciascun foglio di dimensioni *non superiori a cm 100 x 70* e per i periodi di seguito indicati è pari :
 - ✚ ad **Eur. 1,55** per i primi 10 giorni di affissione;
 - ✚ ad **Eur. 0,47** per ogni periodo di affissione successivo di 5 giorni o frazione;
5. Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.
6. Per i manifesti aventi dimensioni *superiori a cm 100 x 70* il diritto è maggiorato del 100% e la commissione per ciascuna affissione non può essere superiore a 15 fogli per ciascuna tornata di affissione.
7. Per le affissioni richieste in via di urgenza, ovvero da effettuarsi entro il giorno in cui è stato consegnato il materiale, se di carattere non commerciale, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, è dovuta, previa verifica della disponibilità degli spazi, una maggiorazione del diritto pari ad Euro 26,00 per ciascuna commissione fino a 10 manifesti e ad Eur. 35,00 per ogni commissione da 11 a 20 manifesti.
8. Il pagamento dei diritti e delle eventuali maggiorazioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio direttamente presso l'ufficio dell'Ente oppure tramite versamento a mezzo bollettino di C/C postale intestato al Comune di San Rufo (SA) – Servizio di Tesoreria Comunale, recante la causale *“Diritti pubbliche affissioni per n. manifesti di dimensioni*”.
9. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista la esenzione (es.: manifesti che reclamizzano le lotterie nazionali);
 - b) per i manifesti e gli avvisi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti e gli avvisi relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, realizzate da chiunque con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti e gli avvisi relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari salvo quanto disposto in materia di esenzione per gli stessi;
10. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) manifesti e avvisi concernenti le attività istituzionali del comune esposti nell'ambito del proprio

territorio, in particolare:

- manifesti riguardanti la promozione di attività culturali di carattere istituzionale (*Risol. Finanze del 18 giugno 1991 n. 3/2981*)
 - manifesti affissi da enti pubblici o privati ed organismi cui il comune partecipa o di cui è parte sulla scorta di rapporti di diritto pubblico o di diritto privato;
 - manifesti che sponsorizzano e/o annunciano spettacoli cinematografici, teatrali, musicali e rievocativi direttamente gestiti od organizzati dal comune ovvero organizzati con il patrocinio o la partecipazione del comune ;
- b) manifesti ed avvisi di autorità militari riguardanti le iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi ;
- c) manifesti ed avvisi dello Stato e degli enti territoriali relative a tributi;
- d) manifesti ed avvisi in materia di pubblica sicurezza delle autorità di polizia;
- e) manifesti riguardanti adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, elezioni al parlamento europeo, elezioni regionali e provinciali ed elezioni amministrative;
- f) manifesti che riguardano corsi scolastici e professionali (compresa le attività di specializzazione e di formazione ed aggiornamento professionale) a titolo gratuito e regolarmente autorizzati;
- g) manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge o per regolamento;
- h) gli annunci funebri qualora alla esposizione dei medesimi si provveda mediante affissione diretta (*Risol. Finanze del 28 settembre 1994 Prot. N. 6126*) su spazi pubblici entro il limite di n. 10 manifesti di formato non superiore a cm. 30 x 42 ;
- i) i manifesti concernenti corsi per allievi ufficiali e sottufficiali e per l'arruolamento volontario nelle forze armate (*Risol. Finanze 27 novembre 1996, n. 256/E*);
11. Ai diritti sulle pubbliche affissioni si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 11

Attività di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità

1. Trovano applicazione in materia di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 507/1993 e dai vigenti regolamenti comunali disciplinanti le entrate del Comune.
2. Con apposito atto adottato dall'organo esecutivo l'Ente stabilisce a quale delle modalità di riscossione coattiva tra quelle indicate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni vuol fare ricorso per il recupero dell'imposta e delle relative sanzioni ed interessi di propria spettanza.

Art. 12

Gestione del tributo

1. Ai soli fini della gestione tributaria delle attività pubblicitarie e di pubbliche affissioni il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 507/1993, verrà designato dalla Giunta Comunale con apposito atto e verrà adeguatamente supportato nell'esercizio delle sue funzioni dall'Ufficio Commercio, dall'Ufficio/Comando di Polizia Locale e dagli uffici tecnici comunali.
2. Al predetto funzionario compete l'espletamento di tutti gli atti di gestione compreso l'esercizio dell'autotutela e dell'attività sanzionatoria.
3. La responsabilità connessa, invece, alla gestione tecnico-amministrativa delle attività pubblicitarie e di affissioni svolte sul territorio (l'istruttoria, il monitoraggio, la vigilanza, la verifica delle istanze ed il rilascio di autorizzazioni per la installazione dei mezzi e impianti di pubblicità e propaganda nel rispetto anche di quanto programmato dall'amministrazione) farà capo all'Ufficio Tecnico che si avvarrà del supporto operativo del Comando/Ufficio di Polizia Locale.

Art. 13

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia espressamente alle disposizioni normative recate dal Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e

successive modificazioni ed integrazioni nonché agli altri regolamenti comunali già in vigore in materia di entrata ed al regolamento comunale da adottarsi per la disciplina della installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari e per l'individuazione e l'utilizzo degli spazi da destinare alla pubblicità ed alle affissioni nonché il rilascio della relativa autorizzazione.

2. Sono fatte salve le disposizioni recate dalle vigenti leggi e da regolamenti in materia di pubblica sicurezza, circolazione stradale e canone o tassa per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
3. Le norme regolamentari vigenti in materia anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi abrogate o derogate dallo stesso qualora siano con esso incompatibili o in contrasto.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

NOTE ESPLICATIVE

Ai fini del presente regolamento si intende :

- a) per "**sorgente luminosa**" - qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- b) per "**insegna di esercizio**" - qualsiasi scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Per ulteriori chiarimenti si rinvia espressamente alla Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell' Economie e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. 4678/2009 del 24.04.2009 ed a quanto in essa richiamato;
- c) per "**preinsegna**" – qualsiasi scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta;
- d) per "**cartello**" – qualsiasi manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per le luce propria che per luce indiretta;
- e) per "**striscione, locandina e stendardo**" - l' elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
- f) per "**segno orizzontale reclamistico**" - qualsiasi riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- g) per "**impianto pubblicitario di servizio**" - qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- h) per "**impianto di pubblicità o propaganda**" - qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a mero titolo esemplificativo:
 - a) la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'Art.29, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
 - b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate da successivo Art.30;
 - c) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
 - d) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
 - e) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie o all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100, disciplinati dal successivo Art.31.
 - f) l' "impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso per luce propria che per luce indiretta;
 - g) l' "impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una

- pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12mq
- h) la "vetrofania" e la "vetrografia", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche d'incisione a mola o ad acido, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
 - i) le "iscrizioni dipinte, i murales e i tromp l'oeil" e cioè la riproduzione pittorica su superficie murarie di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

AI COMUNE DI SAN RUFO (Prov. SA)

spett.le Ufficio pubblicità e pubbliche affissioni

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA' PUBBLICITARIA (ex art. 8 D.Lgs. 507/93)

(Persona fisica)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il/...../...../.,
residente in.....
via.....n..... cap..... Tel/ Fax.....
C.F..... P.IVA

(Società od alto ente)

Il/la sottoscritto/a nato/a a
il/...../...../.,
quale legale rappresentante della Società (o Ente),
.....
.....con sede in..... via
..... n. cap.....
Tel./Fax..... C.F.
P.IVA.....

(Oppure se delegato)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il/...../...../.,
quale delegato del/della Sig./Sig.ra
nato/a a il/...../...../., residente in.....
..... via
.....n..... cap Tel. C.F.

DICHIARA

- che intende provvedere ad effettuare la seguente iniziativa pubblicitaria :

Tipologia di pubblicità:¹

Superficie²

Durata³

Mezzo pubblicitario utilizzato⁴

¹ Indicare, a seconda della tipologia della pubblicità: Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e similari); Pubblicità effettuata con veicoli; Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni; Pubblicità effettuata con striscioni o mezzi similari; Pubblicità effettuata da aeromobili; Pubblicità eseguita con palloni frenati o mezzi similari; Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o simili; Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi di amplificazione o mezzi similari. ² Indicare la superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, prescindendo dal numero dei messaggi pubblicitari in esso contenuti. ³ Indicare la parola "annuale" se la durata della pubblicità è pari ad un anno ovvero il periodo con le parole "dal gg/mm/aaaa. al gg/mm/aaaa" se trattasi di pubblicità di durata inferiore all'anno oppure il numero dei giorni nelle ipotesi in cui l'imposta è determinata in base ai giorni di durata della pubblicità;

⁴ A seconda della tipologia della pubblicità indicare ad esempio:

- per la pubblicità ordinaria le caratteristiche delle insegne, dei cartelli, delle locandine, delle targhe, degli stendardi e

Per conto

Ubicazione del mezzo pubblicitario.....
.....

ANNOTAZIONI:

Dichiara, inoltre, che il versamento dell'imposta dovuta, pari ad €....., è stato effettuato in data .../.../..... come risulta dall'attestazione di pagamento che si allega alla presente dichiarazione.

 *Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa ed a tal fine presta il proprio consenso per il trattamento di tali dati .*

_____, il _____

FIRMA (ed eventuale timbro)

Compilare un modello per ciascuna iniziativa pubblicitaria Mod. N. _____ di N. _____

FIRMA

-
- dei mezzi simili, indicando anche l'ubicazione e gli estremi dell'impianto se la pubblicità è effettuata su impianto fisso;*
- *per le pubblicità effettuata con veicoli, i dati del veicolo, la portata dello stesso e specificare se trattasi di pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto ;*
 - *per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni, le caratteristiche dei pannelli o delle proiezioni;*
 - *per la pubblicità effettuata con striscioni o mezzi simili, le caratteristiche degli striscioni o dei mezzi simili;*
 - *per la pubblicità effettuata da aeromobili, i dati dell'aeromobile e le caratteristiche della pubblicità;*
 - *per la pubblicità eseguita con palloni frenati o mezzi simili, i dati del mezzo pubblicitario;*
 - *per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o simili, il numero delle persone impiegate e i dati del veicolo eventualmente utilizzato;*
 - *per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi di amplificazione o mezzi simili, le caratteristiche del mezzo pubblicitario.*